

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Approvato con deliberazione A.G. n. 10 dd. 23.03.2001 e successivamente modificato con deliberazioni A.G. n. 12 dd. 28.03.2017 e n. 09 dd. 12.04.2023 (modifiche in grassetto)

Articolo 1.

Le eccedenze medie del fabbisogno di cassa (surplus di cassa) del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda possono essere stabilmente destinate, nella misura massima dell'80%, a creare un fondo, da prevedersi nei singoli bilanci annui, per soddisfare esigenze di finanziamento a breve termine di altri soggetti, secondo quanto previsto dallo Statuto consorziale vigente e cioè per promuovere il progresso economico e sociale delle popolazioni facenti parte del territorio consorziale ai sensi della legge 27 dicembre 1953 - nr. 959 e successive modificazioni.

Articolo 2.

Le somme allo scopo stanziate nei singoli bilanci saranno impegnate con piani trimestrali adottati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle domande pervenute nel trimestre precedente.

Articolo 3.

Le anticipazioni saranno concesse per il periodo massimo di 1 (uno) anno.

Eventuali proroghe saranno decise dal Presidente del Consorzio su istanza di parte debitamente documentata in ordine alle necessità finanziarie, per un periodo massimo di un ulteriore anno.

Articolo 4.

La misura degli oneri di gestione applicata all'anticipazione sarà stabilita ed aggiornata dal Consiglio Direttivo sulla base dell'andamento del costo del denaro, con un minimo dello 0,50% annuo (zero virgola cinquanta per cento), considerato quale rimborso spese di gestione.

L'importo massimo concedibile è stabilito dal Consiglio Direttivo sulla base delle previsioni di bilancio e delle domande pervenute.

Articolo 5.

Le domande di anticipazione vanno presentate con cadenza trimestrale.

Le stesse saranno istruite, esaminate, valutate e decise nel trimestre successivo alla loro presentazione da parte del Consiglio Direttivo, con un apposito piano, la cui attuazione sarà demandata alle strutture operative del Consorzio B.I.M..

Il Consiglio Direttivo potrà valutare, al termine di ciascun trimestre, le domande pervenute nel trimestre precedente e fino alla data di riunione dell'organo stesso.

Articolo 6.

L'ordine di priorità delle categorie dei beneficiari e dell'oggetto del finanziamento, sarà stabilito nel piano di cui al precedente art. 5, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7.

Sono ammesse a prefinanziamento le domande di anticipazione dei seguenti soggetti:

* Enti o Società a partecipazione pubblica **che non abbiano distribuito utili negli ultimi cinque anni** per iniziative con alto indotto occupazionale **e/o finalizzate alla valorizzazione economico-sociale del territorio;**

* Parrocchie;

* Cooperative di consumo, con priorità per investimenti nei negozi dei centri minori;

* Consorzi di Miglioramento Fondiario **e assimilati;**

* Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni/Enti senza scopo di lucro per iniziative e finalità di cui all'art. 1;

* Comuni consorziati, limitatamente agli interventi di carattere eccezionale e straordinario;

* **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) partecipate da enti pubblici locali anche tramite società "in house" ai sensi della normativa vigente, ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo per la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.**

Articolo 8.

Le domande di sovvenzione dovranno essere corredate dal piano finanziario relativo all'opera, nel quale si dovranno evidenziare le modalità di finanziamento ed i tempi di riscossione dei finanziamenti, nonché dal programma di realizzazione dell'intervento con il planning dei lavori e le date presunte degli stati di avanzamento degli stessi.

Articolo 9.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento il soggetto ammesso ai sensi del precedente art. 5 dovrà produrre:

- fidejussione **emessa da istituto di fiducia dell'Amministrazione ai sensi delle Linee Guida della Banca d'Italia**, quale idonea garanzia, pari all'importo dell'anticipazione concessa/prorogata, **maggiorata del tasso annuo per le spese di gestione in vigore al momento della concessione/proroga, con validità almeno fino ad un mese dopo la scadenza.**
- deliberazione/provvedimento dell'organo competente del soggetto richiedente di accettazione delle condizioni di cui alla deliberazione di ammissione a finanziamento del Consiglio Direttivo;
- documentazione di spesa almeno pari all'importo finanziato;
- eventuale ulteriore documentazione richiesta per la corretta gestione della pratica.

***** **